



TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Con decorrenza 01.01.2014 la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito il nuovo Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale) e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con esclusione dei terreni agricoli.

Nel caso in cui l'immobile sia occupato da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta in parte dal proprietario o titolare di altro diritto reale ed in parte dall'occupante (es. locatario).

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 08/09/2014, sono state approvate le seguenti **aliquote TASI**:

Tipologia immobile	Aliquota	Quota occupante
Abitazioni principali ed equiparate e relative pertinenze (come definite ai fini IMU)	1,60 per mille	----
Altri immobili	1,60 per mille	20%

con applicazione delle seguenti detrazioni per abitazioni principali ed equiparate (come definite ai fini IMU):

Detrazione per abitazioni principali ed equiparate e relative pertinenze (come definite ai fini IMU)	Euro 40,00 per ogni figlio di età non superiore a 20 anni convivente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
	Euro 80,00 per ogni figlio convivente diversamente abile con una invalidità pari almeno ai 2/3

(le predette detrazioni non possono essere cumulate).

Il versamento TASI è eseguito mediante modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo, con scadenza della prima rata entro il **16 ottobre 2014** e della seconda rata entro il **16 dicembre 2014**. E' possibile versare l'intero importo dovuto in un'unica soluzione entro il **16 ottobre 2014**. I codici tributo da indicare nel modello di pagamento sono:

Tipologia immobili	Codice tributo
TASI abitazione principale e pertinenze	3958
TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI aree edificabili	3960
TASI altri fabbricati	3961

Il codice comune da indicare è I780.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se il tributo dovuto, per l'intero anno, è inferiore o uguale a € 3,00.

La dichiarazione TASI deve essere presentata entro il **30 giugno** dell'anno successivo alla data di inizio occupazione/detenzione o possesso dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata sia dal titolare del diritto reale sia dall'occupante.

Dalla residenza municipale, li 21/09/2014

IL SINDACO
Dott. Paolo Solito